



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - Tel.06-36858264-Fax- 36858211-8149-0623326645

www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE N. 5

Roma, 27 maggio 2011

GIUDICE UNICO NAZIONALE CORSA ANNO SPORTIVO 2011

IL GIUDICE UNICO NAZIONALE

Relativamente al Ricorso avverso il Comunicato Ufficiale n.1/2011 del Giudice Unico Regionale Marche con il quale è stato comunicato al tesserato Mauro GUENCI la sanzione della squalifica dall'attività sportiva fino alla data del 31/07/2011.

- VISTO** il provvedimento del 30 aprile 2011 del Giudice Unico Regionale Marche;
- VISTO** il ricorso presentato in data 23/05/2011 dalla ASD Team Roller Senigallia avverso il provvedimento del G.U.R.;
- VISTO** che dal tenore del ricorso si evince che il GUENCI ha comunque, anche se in modo non grave, offeso la Giuria di gara;
- RILEVATA** pertanto l'infrazione di cui all'Art. 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIHP;
- CONSIDERATO** che allo stesso GUENCI vanno riconosciute le attenuanti, viste le parole offensive ma non ingiuriose rivolte alla giuria nella concitazione della gara e vista la mancanza di altre infrazioni disciplinari a suo carico;
- RILEVATO** quindi che il ricorso della ASD Team Roller Senigallia debba essere parzialmente accolto;

DELIBERA

Di irrogare, a rettifica del provvedimento del G.U.R. Sardegna n. 1/11 ed in parziale accoglimento del ricorso della ASD Team Roller Senigallia, al tesserato GUENCI Mauro la sanzione della squalifica dall'attività sportiva per mesi 1 (uno) con decorrenza dal 30/04/2011, data del provvedimento del Giudice Unico Regionale.

Si dispone la restituzione della tassa di reclamo versata nella misura del 50% (pari ad € 100,00).

F.to Il Giudice Unico Nazionale Corsa
Avv. Claudio Danese